



Prot. n. 798/U21

Contributo di Federterziario al Disegno di Legge n. 2426 (D.L n. 146/2021 recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili)

**Commissioni Riunite VI (Finanze e Tesoro) e
XI (Lavoro, Previdenza Sociale)
Senato della Repubblica**

Preg.mi Presidenti e Senatori,

FederTerziario, nella propria qualità di Confederazione datoriale che assiste e rappresenta le PMI, di seguito formula alcune brevi proposte e considerazioni in ordine al Disegno di Legge in esame, confidando nel recepimento di quanto esposto in calce.

Pagamenti “Rottamazione Ter” e “Saldo e Stralcio” (Art. 1)

FederTerziario apprezza l'introduzione di ulteriori proroghe alla riscossione coattiva dei carichi sospesi a seguito della pandemia Covid-19 ma, considerando la drammatica situazione economica in cui versano le piccole e piccolissime imprese e che, tra mille difficoltà e non per tutti i settori, il lavoro sta riprendendo solo adesso, riteniamo che aziende e famiglie abbiano bisogno di più tempo per il versamento degli importi da corrispondere. Non è pensabile pagare gli importi di due anni di rate, e precisamente tutte le rate scadute nel 2020 e nel 2021, in un'unica soluzione e cioè entro il 30 novembre 2021, peraltro con soli 5 giorni di tolleranza (art.3, comma 14-bis del DL 119/2018), pena la decadenza dal beneficio della definizione agevolata. Riteniamo, quindi, che i termini previsti dal decreto fiscale vedano rivisti e, per tale ragione, **chiediamo una maggiore estensione delle scadenze**, così da dare più tempo alle aziende, e quindi ai lavoratori, per programmare, nell'arco di un più esteso periodo, la possibilità di saldare le rate originariamente in scadenza nel 2020 insieme a quelle previste in scadenza nel 2021. In pratica, occorre prevedere un'ulteriore ampia rateizzazione, per evitare che le aziende in generale e le PMI in particolare, si trovino a dover corrispondere somme scadute il cui ammontare supera la capacità finanziaria e di reddito di imprese e famiglie sia in rapporto al debito che ai flussi finanziari delle stesse.

Proroga Quarantena da Covid-19 (Art. 8)

Per i lavoratori del settore privato, è previsto uno stanziamento fondi per il 2021 grazie al quale l'INPS potrà erogare una prestazione economica, equiparata alla malattia, in caso di assenza dovuta a quarantena con sorveglianza attiva (nel caso di conviventi di soggetti positivi al virus) o dovuta a permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (quarantena dovuta al rientro da zone ad alto rischio). In relazione al perdurare della pandemia, se pur con un netto miglioramento del tasso di positività e del numero di ospedalizzazioni, **chiediamo di prorogare la copertura finanziaria delle assenze per quarantena da Covid-19**, legando tale estensione alla data della possibile proroga dello stato di emergenza e comunque non prima del 31 marzo 2022.



Proroga Cassa Integrazione (Art. 11)

FederTerziario accoglie positivamente il rifinanziamento dell'assegno ordinario di cassa integrazione in deroga con causale COVID-19, per un periodo pari a 13 settimane, collocate tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021, e spettante per alcune tipologie di attività. Pur trattandosi di una misura attesa dagli imprenditori e che fornisce un sostegno significativo in questa fase di ripartenza, **riteniamo sia quanto mai necessario e opportuno prorogare il finanziamento settoriale della Cassa Integrazione almeno fino al 31 marzo 2022**, per sostenere tutti quei datori di lavoro che sospendono o riducono la propria attività lavorative per eventi riconducibili al Covid. Si ritiene, inoltre, auspicabile che venga eliminata la previsione secondo cui le nuove settimane di assegno ordinario e cig in deroga possano essere riconosciute solo a condizione che siano stati già interamente autorizzati i periodi previsti dal Decreto Sostegni (tale condizione invece non viene prevista per la cassa ordinaria a favore delle aziende del tessile-abbigliamento-pelli). La richiesta deriva dal fatto che non si può escludere che vi siano datori di lavoro che non abbiano avuto bisogno, nei mesi scorsi, di richiedere interventi di integrazione salariale per l'intero periodo previsto, (al momento non più richiedibile in ragione del fatto che le precedenti settimane erano utilizzabili entro il 31 ottobre), ma che oggi potrebbero avere bisogno di nuovi periodi di cassa covid.

Sicurezza sui Luoghi di Lavoro (Art. 13)

Le disposizioni approvate puntano su ispezioni e inasprimento delle sanzioni, certamente importanti, ma decisive solo ove accompagnate da un processo che tenda a favorire, contestualmente dei veri e propri cambiamenti culturali.

È certamente importante aggiornare la normativa ed eventualmente inasprire le sanzioni, sottolineando così il particolare disvalore delle condotte illecite; tuttavia, è altrettanto fondamentale puntare sul recupero di una cultura della sicurezza e della prevenzione tra gli operatori.

Fondamentale in questo senso è la formazione, sia dei lavoratori che dei datori di lavoro. Da un lato, infatti il datore di lavoro deve pretendere dai lavoratori il rispetto delle norme ma, dall'altro, anche i lavoratori devono fare altrettanto nei confronti del datore di lavoro.

Una formazione di qualità, accompagnata alla pretesa del rispetto delle regole da parte di tutti i soggetti coinvolti (datori di lavoro e lavoratori) sarebbe certamente di aiuto e renderebbe meno urgente, sebbene ugualmente auspicabile, la continua ricerca di nuovi ispettori e di sanzioni più gravi.

Occorrono azioni mirate alla diffusione di una cultura della sicurezza che spinga sulla prevenzione e la formazione, magari attraverso l'introduzione di un sistema premiante e di incentivi che preveda **sgravi, specie per le piccole e medie imprese virtuose che seguono le regole e non alterano i sistemi di leale concorrenza.**

Fondi Paritetici Interprofessionali (Artt. 70 e 71)

Nella prima parte dell'art. 70 della finanziaria proponiamo venga chiarito che i Piani Formativi finanziati possano essere sia aziendali che pluriaziendali, al fine di non svantaggiare le micro imprese che non potrebbero, con le sole risorse di cui possono disporre, incrementare le competenze dei lavoratori attraverso il sistema della formazione finanziata. Pertanto l'art.70 andrebbe così riformulato (nella I° parte): *“I Fondi possono, altresì, finanziare in tutto o in parte piani formativi aziendali o pluriaziendali etc..”*

Riteniamo opportuno altresì che l'art.70 nella finanziaria preveda che i Fondi possano finanziare, in tutto o in parte, piani formativi destinati a lavoratori disoccupati o inoccupati, che siano finalizzati



all'assunzione, a condizione che esistano precisi impegni di una o più aziende ad assumere almeno il 50% dei frequentanti i corsi suddetti che abbiano concluso il percorso formativo con profitto.

Di conseguenza l'art. 71 andrebbe riformulato nell'ultima parte, per non mettere in difficoltà i Fondi che, ai sensi dell'attuale stesura, dovrebbero anticipare le somme per finanziare i corsi a cassaintegrati e disoccupati, sottraendoli ai lavoratori delle aziende che intendono frequentare corsi di formazione. Di seguito la nostra proposta di testo:

“ 1 Al fine di favorire percorsi di incremento delle competenze dei lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale, in costanza di rapporto di lavoro, orientati al mantenimento occupazionale nell'impresa nonché per favorire l'occupazione di lavoratori disoccupati o inoccupati per gli anni 2022 e 2023, ai Fondi Paritetici Interprofessionali, costituiti ai sensi dell'articolo 118, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che finanziano percorsi di incremento delle professionalità di lavoratori destinatari dei trattamenti di cui agli articoli 11,21, comma 1, lettere a), b) e c) e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 o che finanzino corsi riservati a lavoratori inoccupati o disoccupati finalizzati all'assunzione, a condizione che esistano precisi impegni di una o più aziende ad assumere almeno il 50% dei frequentanti i corsi suddetti che abbiano concluso il corso con profitto, il versamento dell'art. 1, comma 722 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 è annualmente versato, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, all'inizio dell'anno di competenza sulla base di quanto trattenuto nell'anno 2021 e dovrà essere inserito in una specifica posta di bilancio finalizzata a finanziare i corsi di cui ai commi precedenti. A fine biennio dette somme potranno essere incrementate e l'INPS verserà l'eventuale saldo o potranno essere diminuite in base agli effettivi versamenti delle imprese e l'INPS effettuerà le compensazioni. Le somme non spese nel biennio e le eventuali somme aggiuntive andranno tutte nella voce di bilancio dedicata e saranno utilizzate anche negli anni successivi al 2023 esclusivamente per i soggetti di cui ai commi precedenti”.

Distinti saluti

ROMA, 03/11/2021

Il Segretario Generale
Alessandro Franco